

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

RG. 1118/2026 – SEZ. IV – Ud. 13 maggio 2026

MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse dei Dott.ri **RAFFAELLA BONADIA** (C.F. BNDRFL81R43C129V) e **ERCOLE RICCITELLI** (C.F. RCCRCL71S28H501P) rappresentati e difesi, unitamente e/o disgiuntamente, dagli Avv.ti Ilaria Colombo (C.F. CLMLRI67T44H501A – pec ilariacolombo@ordineavvocatiroma.org), Franco Viola (C.F. VLIFNC71D24H501T – pec: francoviola@ordineavvocatiroma.org) e Fabrizio Viola (C.F. VLIFRZ75E19H501V – pec: fabrizioviola@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliati digitalmente come da Registri di Giustizia e fisico presso il loro Studio in Roma, Via E. Quirino Visconti, n. 99, giusta procura allegata al presente atto

contro

'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE TELECOMUNICAZIONI – AGCOM (P.I. 95011660636), in persona del Rappresentante legale *pro tempore*

e nei confronti

della dott.ssa **LAURA BRANCACCIO** (non costituita)

del sig. **SALVATORE ADAMO**

“per l’annullamento - previa sospensiva

- a) della delibera n. 331/25/CONS del 17.12.2025 avente ad oggetto “Disposizioni per l’attuazione della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del D.Lgs. n. 165/2001”, nella parte in cui ha escluso dalla partecipazione il personale che presta servizio in comando presso l’Autorità ai sensi dell’art. 15, comma 6, del D.L. 15.9.2023, n. 123. Convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159;*
- b) per quanto di ragione, del parere della Commissione di Garanzia e Controllo dell’Autorità relativo al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024;*
- c) del provvedimento di ricognizione effettuata dall’Amministrazione (di contenuto sconosciuto), secondo il quale alla data di adozione del presente provvedimento risultano in servizio, in posizione di comando/distacco/fuori ruolo, quali potenziali destinatari della procedura di cui alla presente delibera, 12 posizioni non dirigenziali;*
- d) nonché ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso: l’allegato A, accluso alla delibera n. 331/25/CONS del*

17.12.2025, ma non pubblicato per asserite questione di privacy.

e per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi a partecipare alla procedura selettiva indetta con delibera n. 331/25/CONS del 17.12.2025.”

nonché con i presenti motivi aggiunti

per l'ulteriore annullamento – previa sospensione

- e) del provvedimento dell'AGCOM del 13.3.2026 prot. 97835, di esclusione della Dott.ssa Raffaella Bonadia dalla procedura di mobilità volontaria indetta con la delibera n. 331/25/CONS del 17.12.2025;
- f) del provvedimento dell'AGCOM in data 13.3.2026 prot. 97846, di esclusione del Dott. Ercole Riccitelli dalla procedura di mobilità volontaria indetta con la delibera n. 331/25/CONS del 17.12.2025;
- g) delle delibere dell'AGCOM, pubblicata in data 27 marzo 2026, nn. 67/26/CONS, di approvazione degli atti della Commissione incaricata per lo svolgimento delle attività connesse alla procedura di mobilità di cui alla delibera n. 331/25/CONS e dell'elenco degli inquadramenti relativi al personale ammesso per la copertura dei posti per la qualifica di operativo e di esecutivo; g1) 68/26/CONS, di approvazione e di immissione in ruolo del personale che ha partecipato alla procedura di mobilità di cui all'elenco allegato alla delibera; g2) 69/26/CONS, di approvazione dell'inquadramento del personale che ha partecipato alla procedura di mobilità indetta ai sensi della delibera n. 331/25/CONS, di cui all'elenco allegato alla delibera e di immissione in ruolo del medesimo personale;
- h) di tutti i verbali della Commissione valutatrice, nominata ai sensi della delibera n.11/26/CONS (non conosciuti);
- i) dell'eventuale relazione del Servizio Risorse Umane e Strumentali per il Consiglio con la quale sono stati sottoposti allo stesso gli atti della Commissione (non conosciuta);
- l) di ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dai ricorrenti, ivi compresi, ove occorrer possa, i singoli elenchi allegati alle delibere innanzi impugnate.

FATTO

1 - Torna all'attenzione di Codesto On.le TAR Lazio la vicenda relativa alla impugnazione della procedura di mobilità indetta dall'AGCOM ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis del D.lgs. n. 165/2001 (impugnata con il ricorso principale), al fine di

stabilizzare il personale non dirigenziale appartenente ai ruoli di pubbliche amministrazioni in comando presso l'AGCOM da almeno dodici mesi alla data del 1° gennaio 2026, nella quale è stato espressamente escluso dalla partecipazione il personale che, nonostante sia in possesso di tutti i requisiti normativamente stabiliti, presta servizio in comando presso l'Autorità ai sensi dell'art. 15, comma 6, del D.L. 15.9.2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (cioè a dire il personale comandato in virtù del cd. Decreto Caivano).

2 - Alla Camera di Consiglio del 25.2.2026 il Collegio, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, adottava l'ordinanza n. 1246/2026 con cui ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando, per l'effetto la trattazione del merito per l'udienza del 13.5.2026.

3 – Successivamente con speculari provvedimenti del 13 marzo 2025, ricevuti in medesima data sia dalla Dott.ssa Bonadia (prot. 97835) che dal Dott. Riccitelli (prot. 97846), l'AGCOM, con riferimento alla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità di cui è causa, ha comunicato che *“in applicazione delle previsioni di cui all'art. 7 della delibera n. 331/25/CONS, la predetta domanda è stata sottoposta al vaglio della Commissione nominata ai sensi della delibera n. 11/26/CONS, incaricata di curare la citata procedura di mobilità dalla fase di ammissione fino a quella di inquadramento”*.

Nel medesimo provvedimento si specifica che *“preso atto della documentazione sottesa alle posizioni di comando e avuto riguardo, altresì, a quanto prescritto nella parte motiva della delibera n. 331/25/CONS laddove l'Autorità ha segnatamente considerato che “... il personale che presta servizio in comando presso l'Autorità ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del decreto - legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, permane nelle rispettive posizioni e che ogni iniziativa – inclusa una procedura di mobilità - riguardo al predetto personale potrà costituire oggetto di autonoma e specifica determinazione da parte dell'Autorità, fatte salve le necessarie verifiche di disponibilità di bilancio” ha ritenuto la Sua candidatura non suscettibile di propria valutazione non rientrando la posizione della S.V. tra quelle individuate dalla delibera n. 331/25/CONS ai fini della presente procedura di mobilità”* (enfasi nostra).

I provvedimenti impugnati in questa sede, pertanto, richiamandosi alla motivazione contenuta nella delibera n. 331/25/CONS (già impugnata con il ricorso principale), escludono i ricorrenti sulla base della considerazione che non potesse

partecipare a tale procedura il personale che, seppure in possesso di tutti i requisiti normativamente stabiliti, presta servizio in comando presso l'Autorità ai sensi dell'art. 15, comma 6, del D.L. 15.9.2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (cioè a dire il personale comandato in virtù del cd. Decreto Caivano).

In data 27 marzo 2026, peraltro, l'AGCOM ha pubblicato tre delibere:

- la delibera n. 67/26/CONS, di approvazione degli atti della Commissione incaricata per lo svolgimento delle attività connesse alla procedura di mobilità di cui alla delibera n. 331/25/CONS e dell'elenco degli inquadramenti relativi al personale ammesso per la copertura dei posti per la qualifica di operativo e di esecutivo (sub. g);

- la delibera n. 68/26/CONS, di approvazione e di immissione in ruolo del personale che ha partecipato alla procedura di mobilità di cui all'elenco allegato alla delibera (sub. g.1);

- la delibera n. 69/26/CONS, di approvazione dell'inquadramento del personale che ha partecipato alla procedura di mobilità indetta ai sensi della delibera n. 331/25/CONS di cui all'elenco allegato alla delibera e di immissione in ruolo del medesimo personale (sub. g.2).

Anche tali provvedimenti, come i precedenti, risultano illegittimi per illegittimità derivata dagli atti presupposti e per motivi autonomi, come sarà di seguito posto in evidenza.

4 – I ricorrenti invero - ancora oggi - non conoscono con puntualità l'iter logico seguito dalla Amministrazione per pervenire alle determinazioni impugnate. Le notizie che sono riusciti ad apprendere dalla lettura dei provvedimenti impugnati in loro possesso non sono complete e dovranno essere riscontrate nel corso del giudizio.

Si formulerà, pertanto, di seguito, la più ampia riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti (a questo punto forse i secondi), allorquando saranno noti tutti gli atti del procedimento.

5 – In ogni caso, anche i nuovi provvedimenti già in nostro possesso, e meglio precisati in epigrafe, meritano l'annullamento in quanto illegittimi sia per vizi propri che per illegittimità derivata per i seguenti

* * *

MOTIVI AGGIUNTI

Gli atti impugnati prendono le mosse dai provvedimenti impugnati con il ricorso principale e precisamente, dalla delibera n. 331/25/CONS. Orbene, l'illegittimità di quel

provvedimento non può che riverberarsi, in quanto atto presupposto, sul provvedimento di esclusione dal concorso stesso e sulle delibere di approvazione degli atti della Commissione, di approvazione degli inquadramenti e d'immissione in ruolo del personale elencato nelle delibere stesse, quali atti conseguenti; di qui la illegittimità anche dei successivi atti della procedura di mobilità volontaria adottati dalla P.A..

I – Violazione e falsa applicazione art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 14 marzo 2025, n. 25. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente falsa motivazione; Contraddittorietà manifesta. Sviamento.

Nel ricorso principale sono stati censurati i provvedimenti con i quali l'Amministrazione ha bandito una procedura al fine di stabilizzare il personale non dirigenziale in comando presso l'AGCOM da almeno dodici mesi, escludendo espressamente dalla partecipazione a tale procedura il personale che presta servizio in comando presso l'Autorità in virtù del Decreto Caivano.

I provvedimenti di esclusione e le delibere di approvazione degli inquadramenti e di immissione in ruolo del personale ammesso alla procedura di mobilità di cui è causa (impugnati con gli odierni motivi aggiunti), risultano in primo luogo illegittimi per falsità della causa, per contraddittorietà manifesta nonché sviamento.

Come esposto nel ricorso, l'Autorità ha motivato l'esigenza di ricorrere alla procedura di mobilità con il richiamo alla grave carenza di organico e alla necessità di rafforzare le strutture impegnate nelle attività connesse alle nuove competenze attribuite dall'ordinamento — in particolare quelle derivanti dal Regolamento (UE) 2019/1150 e dalla legge n. 93/2023 — ma ha poi assunto, nei fatti, decisioni che perseguono finalità del tutto diverse rispetto a quelle dichiarate.

Ed invero, la *ratio* inizialmente dichiarata dell'Amministrazione è quella del potenziamento delle funzioni connesse alla disciplina europea sulle piattaforme digitali. Pertanto, l'esclusione di personale che già opera quotidianamente su tali attività e ne possiede le competenze tecniche e giuridiche richieste, rappresenta un indice inequivoco di sviamento, essendo indirizzata non alla copertura del fabbisogno effettivo, bensì al perseguimento di scopi diversi e non dichiarati al momento della indizione della procedura.

Quanto innanzi esposto, del resto, è confermato anche dal testo della memoria depositata dall'AGCOM in data 20 febbraio 2026, nella quale è dato leggere che *“Le ragioni poste a fondamento della procedura di mobilità oggetto di impugnazione sono*

state rinvenute nella attuale vacanza organica dell’Autorità... per il superamento delle rilevate carenze di organico, avuto specifico riguardo agli interventi legislativi e alle nuove competenze attribuite all’Autorità nell’ambito dell’ecosistema digitale ed in particolare in materia di applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 (c.d. Regolamento Platform Business) finalizzate a promuovere equità e trasparenza per gli utenti commerciali delle piattaforme on line” (pag. 3 della memoria del 20 febbraio 2026).

Nonostante, quindi, l’AGCOM abbia dichiaratamente collegato la *ratio* della procedura di mobilità in esame al potenziamento delle attività derivanti dal Regolamento (UE) 2019/1150 e dalla legge n. 93/2023, la medesima Autorità ha, in maniera del tutto contraddittoria e quindi illegittima, assunto la decisione di escludere i ricorrenti.

I dottori Bonadia e Riccitelli prestano infatti servizio in posizione di comando proprio presso la Direzione Servizi Digitali e Tutela dei Diritti Fondamentali e risultano stabilmente impegnati nelle attività attuative delle richiamate normative.

Il personale ammesso alla procedura, per contro – pur non essendo ancora a conoscenza dell’Allegato A e/o della lista completa di coloro che sono stati ammessi alla procedura di mobilità volontaria, non ancora depositati da Controparte – è costituito in larga parte da autisti (personale esecutivo e operativo) e dipendenti addetti ad attività amministrativa ordinaria (personale, affari generali, servizi ausiliari), cioè a dire da personale del tutto estraneo alle competenze tecniche e specialistiche richieste dal Regolamento (UE) Platform to Business e dalle nuove attribuzioni dell’AGCOM previste dalla legge 93/2023.

Non sfuggirà, quindi, a Codesto On.le Collegio che, nonostante l’Autorità abbia espresso la necessità di “superare le criticità connesse alla carenza di risorse rilevate nella struttura”, ha poi contraddittoriamente e singolarmente escluso da tale procedura proprio quella parte del personale comandato in possesso delle competenze specifiche richieste dalla normativa richiamata dalla stessa Amministrazione, come gli odierni ricorrenti.

Di qui, l’ulteriore illegittimità da cui sono affetti i provvedimenti impugnati.

* * *

II – ILLEGITTIMITA’ DERIVATA. Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 2-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 14 marzo 2025, n. 25. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3

della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 15, comma 6, del decreto - legge 15 settembre 2023, n. 123. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi dell'imparzialità, efficienza, efficacia della pubblica amministrazione. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente per Disparità di trattamento, Difetto assoluto di motivazione, Genericità, Contraddittorietà, Illogicità, Sviamento.

1 – Come chiarito nelle premesse di fatto l'Amministrazione ha motivato l'esclusione dalla procedura di mobilità, riferendosi alla parte motiva della delibera n. 331/25/CONS che ha stabilito che "il personale che presta servizio in comando presso l'Autorità ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del decreto - legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, permane nelle rispettive posizioni e che ogni iniziativa – inclusa una procedura di mobilità - riguardo al predetto personale potrà costituire oggetto di autonoma e specifica determinazione da parte dell'Autorità, fatte salve le necessarie verifiche di disponibilità di bilancio".

L'Autorità ha pertanto escluso i ricorrenti sulla base della considerazione, già contenuta nel bando impugnato con il ricorso principale, che non potesse partecipare a tale procedura il personale che, seppure in possesso di tutti i requisiti normativamente stabiliti, presta servizio in comando presso l'Autorità ai sensi dell'art. 15, comma 6, del D.L. 15.9.2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (cioè a dire il personale comandato in virtù del cd. Decreto Caivano).

Per chiarire la posizione dei ricorrenti occorre in primo luogo riepilogare il quadro normativo di riferimento.

1.1 - L'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come di recente novellato dal D.L. 14.3.2025 n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 9.5.2025 n. 69, prevede al primo comma che "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'art. 2, c. 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento."

Il successivo comma 2 bis del medesimo articolo 30, prevede, poi, che "A decorrere dall'anno 2026, le amministrazioni,(...) destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo una percentuale non inferiore al 15% delle facoltà assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano

*assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità, **provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando,(...)***

Il citato comma 2 bis specifica, inoltre, che *“In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può ulteriormente essere comandato anche presso un'amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi.”*

1.2 - In virtù del D.L. n. 123 del 15.9.2023, convertito nella Legge n. 159 del 13.11.2023, concernente *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”*, l'AGCOM è stata designata quale Coordinatore dei Servizi Digitali ai sensi dell'art. 49, par. 2, del Regolamento UE 2022/2065.

Le nuove competenze dell'Autorità hanno comportato la previsione di un ampliamento della pianta organica e la previsione dell'assunzione di nuovo personale in comando.

In particolare, con i commi 5 e 6 dell'art. 15 del c.d. “Decreto Caivano” il legislatore ha, rispettivamente, stabilito che:

- *“La pianta organica dell'AGCOM è incrementata in misura di 23 unità, con le seguenti qualifiche: n. 1 dirigente, n. 20 funzionari, n. 2 operativi. Gli oneri derivanti dal presente articolo (...) si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, così come definiti dal Reg. UE 2022/2065.”* (art 15, c. 5 D.L. 123/2023);

- *“A decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine delle procedure di reclutamento, l'Autorità provvede all'esercizio dei compiti derivanti dalla designazione di cui al presente articolo mediante l'utilizzazione di personale, nel limite massimo di 10 unità, posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'art 17, c. 14, della L.15.5.1997, n. 127”* (art 15, c. 6 D.L. 123/2023).

1.3 - In attuazione al citato art. 15, comma 5° del D.L. n. 123/2023 – la cui finalità è di rispondere alle urgenti esigenze di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano – è stata adottata dall'AGCOM la Delibera n. 301/23/CONS, che ha incrementato la

pianta organica dell'Autorità nella misura prevista, passando da 429 unità di personale, ad un totale di 452 unità.

1.4 – L'AGCOM, quindi, in conseguenza delle nuove competenze attribuite dal legislatore unitamente alle esigenze operative rappresentate dalle strutture, ha adottato la delibera n. 233/23/CONS con la quale ha approvato le *“Linee programmatiche per il superamento delle carenze di organico”*, finalizzate a dotare la struttura delle competenze utili ad adempiere in modo efficiente ed efficace ai compiti istituzionali.

Da tali *“Linee programmatiche”* emerge, in particolare, una vacanza in organico per la qualifica di funzionario al dicembre 2024 pari a 30 unità ed una carenza in organico, sempre con riguardo alla qualifica di funzionario, pari al 13,2%.

2 - Orbene, alla luce della normativa innanzi riportata non v'è chi non comprenda l'illegittimità dei provvedimenti adottati dall'Autorità.

2.1 - Con la delibera 331/25/COM (impugnata con il ricorso principale), infatti, l'Autorità ha ritenuto indire una procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/2001:

a) preso atto della necessità di porre in essere *“oltre all'assunzione dei vincitori dei concorsi di cui alla delibera 104/24/CONS,”* ulteriori iniziative volte a superare le criticità connesse alla carenza di risorse rilevate nella struttura,

b) al fine di *“salvaguardare il regolare funzionamento delle strutture di appartenenza del personale attualmente in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, rendendo opportuno procedere, anche alla luce dell'esperienza maturata, all'espletamento di una procedura di mobilità”*.

La ratio dell'art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/2001 - e, quindi, la dichiarata finalità della delibera impugnata - è, dunque, quella di continuare ad avvalersi di quei dipendenti che hanno maturato, anche grazie alla permanenza in servizio presso la medesima Autorità, un elevato grado di esperienza nei settori di competenza, risultando allo stato non coperta la capienza organica per la corrispondente qualifica (si veda in proposito la delibera 233/23/CONS e le allegate Linee programmatiche per il superamento delle carenze di organico).

2.2 - Ebbene, i ricorrenti – come avrà modo di verificare Codesto On.le Collegio dalla documentazione depositata in atti – sono in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 2 del bando, atteso che:

- alla data del 1° gennaio 2026 erano in posizione di comando presso l'Autorità

(art. 2 lett. a);

- sin dal 1° gennaio 2026 sono in possesso del requisito dell'anzianità di 12 mesi presso l'Autorità, in quanto entrambi sono stati comandati sin dal 1° gennaio 2025 (art. 2 lett. b);

- hanno maturato un'esperienza nella pubblica amministrazione non inferiore a 3 anni.

Più in particolare la Dott.ssa Bonadia è in servizio dal 15 novembre 2016 presso l'ISTAT, avendo maturato un'anzianità di 9 anni da funzionario, e un'anzianità complessiva di 20 anni da dipendente della pubblica amministrazione, così suddivisi: dal 22.05.2006 al 15.11.2016 nella qualifica di impiegata presso l'ISTAT, dal 15.11.2016 al 31.12.2023 Tecnologo (Funzionario) presso ISTAT, dal 1.01.2024 ad oggi Primo Tecnologo (Funzionario apicale).

Il Dott. Riccitelli è in servizio dal 1 ottobre 2018 presso l'ISTAT, avendo maturato un'anzianità nella qualifica di funzionario di 6 anni, e un'anzianità complessiva di 13 anni da dipendente della pubblica amministrazione, così suddivisi: dal 25.10.2012 al 30.09.2018 nella qualifica di impiegato presso il Ministero dell'Interno, dal 01.10.2018 al 31.12.2023 Tecnologo (Funzionario) presso ISTAT, dal 1.01.2024 ad oggi riveste la qualifica di Primo Tecnologo (Funzionario apicale) (art. 2 lett. c);

- sono entrambi in possesso del relativo titolo di studio richiesto dal Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per la corrispondente qualifica ovvero il diploma di laurea; la dott.ssa Bonadia possiede il diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza; il dott. Riccitelli ha conseguito il diploma di laurea vecchio ordinamento in Matematica (art. 2 lett. d).

3 - Senonché, l'Autorità, con un provvedimento tanto illogico e contraddittorio, quanto viziato da difetto assoluto di motivazione, ha ritenuto impedire la partecipazione alla procedura a coloro i quali sono stati posti in posizione di comando presso l'AGCOM mediante il cd. "Decreto Caivano".

3.1 - Sia i provvedimenti impugnati con il ricorso principale che quelli impugnati con gli odierni motivi aggiunti, pertanto, sono innanzitutto illogici e contraddittori, in quanto, dapprima richiamano l'art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ma, poi, disattendendo la *ratio* di tale disposizione, invece di destinare la procedura *"in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando"*, limita tale *"priorità"* solo ad alcuni di essi, cioè a dire a quelli non comandati tramite il citato decreto Caivano.

Occorre considerare sul punto che il legislatore, con il citato art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, ha recepito l'orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale che, con le sentenze n. 388 e 390 del 2004, 324 del 2010 e n. 17 del 2014, ha affermato la prevalenza della mobilità rispetto alle assunzioni dall'esterno, riconoscendo come valore cardine della riforma del pubblico impiego, il contenimento della spesa e il miglioramento dell'efficienza degli apparati pubblici.

Ed invero, come sancito anche da numerose sentenze della Cassazione (cfr. da ultimo ord. Cass. Sez. Lavoro del 21.2.2026 n. 3901), la ratio della riscrittura dell'art. 30, con la prevista necessità di ricorrere, per la copertura delle vacanze, alla procedura di mobilità in via prioritaria, consiste anche nell'esigenza di contenimento del costo del personale, valutandola non in relazione alla singola amministrazione, ma in un'ottica più generale, con riferimento all'intero complesso delle articolazioni dello Stato e degli enti pubblici che concorrono ad assicurare l'attività amministrativa.

3.2 - I provvedimenti impugnati (come anche quelli impugnati con il ricorso principale) sono, inoltre, viziati da difetto assoluto di motivazione.

Si legge infatti, nella delibera impugnata con il ricorso principale, *“che il personale che presta servizio in comando presso l'Autorità ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del decreto - legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, permane nelle rispettive posizioni”*.

In relazione a tale previsione, pertanto, il personale che presta servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del D.L. n. 123/2023 (cd. Decreto Caivano) - come i ricorrenti - è stato escluso dalla mobilità salvo *“ogni iniziativa – inclusa una procedura di mobilità - riguardo al predetto personale potrà costituire oggetto di autonoma e specifica determinazione da parte dell'Autorità, fatte salve le necessarie verifiche di disponibilità di bilancio”*.

I provvedimenti impugnati in questa sede si limitano a richiamare il periodo innanzi riportato della delibera n. 331/25/CONS impugnata con il ricorso principale.

Nessun argomento, pertanto, è dato riscontrare nei provvedimenti impugnati in ordine alla ragione per cui i comandati mediante il Decreto Caivano non dovrebbero partecipare alla procedura di mobilità, pur essendo in possesso di tutti i requisiti stabiliti dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 nonché dall'art. 2 della delibera n. 331/25/CONS, impugnata.

L'Autorità, dunque, ha limitato la partecipazione alla procedura di mobilità al personale che non sia stato comandato mediante il citato Decreto Caivano, del tutto

contraddittoriamente, come posto in evidenza nel primo motivo, e omettendo di illustrare la ragione di tale esclusione.

Né detta ragione è minimamente desumibile dalla lettura degli atti richiamati dal provvedimento e/o dal mero riferimento alla modalità con la quale ha avuto origine il rapporto di comando.

Come noto, infatti, con l'articolo 15, comma 6, del D.L. n. 123/2023, è stato semplicemente stabilito, che *“A decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine delle procedure di reclutamento, l'Autorità provvede all'esercizio dei compiti derivanti dalla designazione di cui al presente articolo mediante l'utilizzazione di personale, nel limite massimo di 10 unità, posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*.

Di qui l'evidente difetto assoluto di motivazione della esclusione prevista nei provvedimenti impugnati, nonché dei provvedimenti di approvazione degli inquadramenti e dell'immissione in ruolo del personale di cui agli elenchi allegati alle delibere impugnate con il presente atto.

4 – L'esclusione dei ricorrenti in quanto appartenenti al personale in comando presso l'AGCOM in virtù del c.d. *Decreto Caivano*, è altresì sintomatica del vizio di eccesso di potere per sviamento dall'interesse pubblico che è quello di ridurre i tempi di reclutamento, di valorizzare il personale già formato in conformità al principio di economicità.

In tale prospettiva i provvedimenti impugnati, oltre che immotivati, appaiono del tutto illogici e contraddittori in relazione all'esclusione dei ricorrenti che – come detto – sono in possesso di tutti i requisiti normativamente stabiliti, nonché di quelli richiesti dalla delibera impugnata (Cfr. art.2, delibera n. 331/25/CONS).

In tal modo, infatti, senza alcuna motivazione, si è artatamente introdotto all'interno dell'Autorità un criterio di differenziazione di trattamento tra personale in comando, in possesso di tutti i requisiti richiesti, in violazione del fondamentale principio della *par condicio* e della buona fede.

L'illogicità e la contraddittorietà innanzi manifestate, emergono ancor più se si considera quanto già precedentemente posto in evidenza, ovvero che, ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6 del D.L. 123/2023 (c.d. “Decreto Caivano”), *“La pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è incrementata in misura di 23 unità*

con le seguenti qualifiche: n. 1 dirigente, n. 20 funzionari, n. 2 operativi” e che l’Autorità ha conseguentemente ampliato la pianta organica con la Delibera n. 301/23/CONS, che ha incrementato la stessa nella misura prevista (passando da 429 unità di personale, ad un totale di 452 unità).

Occorre, inoltre, considerare che l’ampliamento della pianta organica è stato specificamente finanziato dal D.L. 123/2023, che prevede il finanziamento degli oneri derivanti dall’ampliamento della pianta organica (Cfr. art 15, 5° comma).

5 – I provvedimenti impugnati, pertanto, oltre ad essere in contrasto con l’art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001, sono in contrasto anche con i più elementari principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. nonché violano il principio della *par condicio*, introducendo un indebito motivo di esclusione di parte del personale in possesso degli stessi requisiti.

Si consideri sul punto che la consolidata giurisprudenza ha attribuito alla procedura di “stabilizzazione” del personale carattere “concorso”, stabilendo che essa consiste in una procedura selettiva di conferma, nelle funzioni già svolte, di personale precario, che quella stessa qualifica ha conseguito tramite pubblico concorso (Cfr. tra le tante Cons. Stato, sez. III, 18.10.2019 n.7070).

Sia il Consiglio di Stato che la Cassazione hanno sancito la natura concorsuale della mobilità esterna che non dà luogo ad una modificazione meramente soggettiva del rapporto di lavoro, ma è diretta alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, mediante una procedura concorsuale che è assimilabile a quella per l’assunzione mediante pubblico concorso, poiché ugualmente, implica una novazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. SS.UU. n.26420 12.12.2016; Cons. Stato, Sez. V, n. 5931 del 18.12.2017)

Del resto, l’essere stati comandati presso l’AGCOM in virtù di un decreto d’urgenza che ha ampliato le competenze e conseguentemente la pianta organica della stessa, avrebbe, casomai, dovuto costituire un motivo di priorità nelle procedure di stabilizzazione, stante l’accertato interesse dell’Amministrazione di avvalersi di quei dipendenti che hanno maturato, anche grazie alla permanenza in servizio presso la stessa, un elevato grado di esperienza nei settori di competenza. In tal senso si è espressa la costante giurisprudenza amministrativa che ha chiarito che la ratio dell’art 30, c. 2 bis del D.Lgs. 165/2001 è la possibilità di condizionare il favorevole esito del preliminare ricorso alla procedura di mobilità al possesso dei requisiti di competenza professionale, di esperienza lavorativa ed attitudinali ritenuti necessari, alla stregua di

un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, ai fini dell'ottimale disbrigo della nuova attività lavorativa senza dover sostenere particolari oneri formativi Cfr. tra le tante Cons.St. III, del 1.4.2022, n. 2410).

Di qui l'illegittimità dei provvedimenti di esclusione per tutte le ragioni indicate in rubrica nonché la violazione delle norme che garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni della P.A.

* * *

III – ILLEGITTIMITA' DERIVATA. Violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 2-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 14 marzo 2025, n. 25. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 15, comma 6, del decreto - legge 15 settembre 2023, n. 123. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente per Disparità di trattamento, Difetto assoluto di motivazione, Genericità, Contraddittorietà, Sviamento.

1 - L'Autorità, non si è, altresì, avveduta che, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 "Le amministrazioni (...) destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale".

1.1 - In conformità alla normativa, nella parte motiva della delibera impugnata con il ricorso principale si legge che l'Amministrazione ha deciso, "in coerenza con il citato paradigma normativo, di destinare alla procedura di mobilità una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali, come programmate nella delibera n. 233/23/CONS e attuate, da ultimo, nel Piano assunzionale di cui alle delibere nn. 261/25/CONS e 288/25/CONS".

Tale affermazione, tuttavia, è del tutto teorica e in contrasto con la medesima documentazione richiamata dalla delibera impugnata. Ed invero, dalla delibera n. 233/23/CONS, sopra citata, risulta che il 13,2 % delle facoltà assunzionali dell'AGCOM, relativa alla qualifica di funzionario, corrisponde a 30 unità.

Va da sé che la procedura di mobilità in questione, riguardando solo 5 posti nella qualifica di funzionario, è in contrasto con l'obbligo imposto all'amministrazione dall'art. 30, c. 2-bis del D.L.gs. 165/2001.

1.2 - Occorre infatti considerare che l'art. 3, comma 1, lettera c), del D.L. 25/2025, sostituendo integralmente la disciplina della mobilità prevista dall'art. 30 comma 2 bis del Testo Unico del pubblico impiego, dispone una radicale riforma della disciplina dell'istituto della mobilità volontaria che precede l'indizione di nuove procedure di reclutamento.

La norma dispone che le amministrazioni destinino alle procedure di mobilità una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale (con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati), che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole.

Solo le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle procedure sono destinate ai concorsi.

La norma citata, pertanto, reca una revisione della disciplina del rapporto tra la cosiddetta mobilità volontaria nelle pubbliche amministrazioni e le procedure concorsuali per il reclutamento di nuovo personale.

In altri termini, la novella dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001, operata dal D.L. 25/2025, riformula il criterio di priorità, nell'immissione in ruolo, in base alla mobilità volontaria, per i dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale.

2 - La delibera impugnata con il ricorso ed i conseguenti provvedimenti di esclusione, di approvazione degli inquadramenti e di immissione in ruolo del personale di cui all'elenco allegato alle delibere impuginate (tutti impugnati in questa sede), si pongono, per contro, in violazione del disposto dell'art. 30, comma 2-bis, Dlgs. n. 165/2001, che, come visto, obbliga l'Amministrazione a destinare alle procedure di mobilità una percentuale non inferiore al 15%.

Dalla delibera 233/23/CONS, citata nella delibera impugnata, emerge, infatti, che i posti vacanti nella qualifica di funzionario sono 30, che rappresentano il 13,2% del fabbisogno assunzionale.

L'assunto sostenuto dall'AGCOM, secondo cui il vincolo del 15% delle facoltà assunzionali destinato alle procedure di mobilità dovrebbe essere calcolato non con riguardo ai posti vacanti nella qualifica di funzionario, cui appartengono i ricorrenti, ma

con riferimento al complesso indistinto delle vacanze dell'amministrazione non è condivisibile. Tale prospettiva si rivela, invero, non conforme né al dato normativo, né alla sua ratio, né – soprattutto – all'elaborazione giurisprudenziale.

L'art. 30, comma 2-bis, infatti, collega, invero, l'esperimento della mobilità alla copertura di specifici posti vacanti, così che la verifica del rispetto della quota non può che essere operata in relazione alle facoltà assunzionali programmate per la qualifica oggetto della procedura, e non all'intero organico, composto da profili eterogenei e non fungibili. Sul punto, invero, la giurisprudenza ha affermato che “ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis, del D.lgs. n. 165/2001 la Pubblica Amministrazione, in caso di vacanza di risorse, ha il precipuo obbligo di indire una procedura di “mobilità volontaria” attraverso la pubblicazione di un bando che permetta il passaggio diretto di dipendenti che abbiano una qualifica corrispondente a quella necessaria, anche se di altre Amministrazioni, e ciò, evidentemente, non con un mero obiettivo di risparmio economico-finanziario volto a limitare le nuove assunzioni e quindi il numero delle dei pubblici impiegati, così come ritenuto dal giudice di primo grado, bensì al fine di valorizzare ed ottimizzare l'impegno delle risorse umane disponibili e delle professionalità ed esperienze maturate nell'ambito delle diverse pubbliche amministrazioni, consentendo l'immediata applicazione del nuovo personale secondo le proprie capacità e la propria scelta (come previsto dall'art. 4 Cost.) e limitando i relativi oneri formativi” (Cfr. Cons.St., Sez. III, del 1.4.2022, n. 2410).

Ne discende che la mobilità non può essere attivata, né valutata, su base astrattamente “globale”, come affermato dall'Avvocatura, ma deve essere modellata sul fabbisogno riferito a ciascun profilo: solo così l'amministrazione soddisfa la finalità di ottimizzazione delle risorse umane che la norma impone.

Anche se la carenza di organico si calcolasse sul fabbisogno complessivo - quindi 14.4 unità e non 12 - andrebbe garantita la partecipazione a tutto il personale in possesso dei requisiti stabiliti nel bando, in doveroso ossequio ai principi di *par condicio*, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Di contro, l'aver escluso personale in possesso dei requisiti stabiliti dal bando e delle specifiche competenze in materia digitale, che hanno giustificato il ricorso alla procedura di mobilità volontaria, ha dato luogo ad una procedura discriminatoria e viziata da eccesso di potere per falsità della motivazione. L'Autorità avrebbe dovuto, invero, adottare una procedura di mobilità con graduatoria, includendo tutto il personale in posizione di comando, non già una selezione che ha ricompreso anche

personale che non era in possesso dei titoli alla data dell'indizione della procedura, né delle specifiche competenze richieste per dare attuazione alla normativa europea in materia digitale.

Risulta *per tabulas*, quindi, che l'aver indetto la procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001, per soli 5 posti nell'ambito della qualifica di funzionario, viola il disposto dell'art. 30, c.2-bis, che pone l'obbligo all'amministrazione di destinare alle procedure di mobilità, provvedendo **in via prioritaria**, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenente alla stessa area funzionale, una percentuale non inferiore al 15 % delle facoltà assunzionali.

Alla stregua di quanto indicato dalle Linee programmatiche per il superamento delle carenze di organico, invero, la percentuale di personale coinvolto nella procedura di stabilizzazione è ben al di sotto, come sopra specificato, della percentuale del 15% stabilita dalla legge.

Sul punto non può non richiamarsi la recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, con la quale è stato statuito che *“la priorità di cui all'art. 30 si spiega nel senso di privilegiare il consolidamento presso l'ente di destinazione di coloro che – in comando o fuori ruolo – già siano stati avviati a prestare servizio in altro ente alle cui esigenze la loro prestazione certamente risponde.”*. È stato altresì chiarito che *“nel comando, pur non escludendosi un qualche interesse dell'ente di appartenenza, qualificante è l'interesse primario dell'ente di destinazione, presso il quale sia richiesta una speciale competenza che è propria del dipendente distaccato (in ordine di tempo, Cass. 5.4.2006, n. 7971; Cass. 16.5.2017, n. 12100; Cass. 1471/2024)”* (Cass. Civ. Ord. Sez. Lavoro, n. 29090, del 4.11.2025).

In buona sostanza, sia la normativa nazionale di riferimento che la giurisprudenza della Cassazione hanno chiaramente stabilito che è interesse primario dell'ente di destinazione, quello di privilegiare il consolidamento del personale comandato e di destinare ai concorsi solo le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle procedure di mobilità.

Tale condotta peraltro – come innanzi esposto - è, altresì, illogica e contraddittoria rispetto alle stesse premesse della delibera e rispetto alla ratio della norma, che è quella di continuare ad avvalersi di quei dipendenti che hanno maturato, anche grazie alla permanenza in servizio presso la stessa, un elevato grado di esperienza nei settori di competenza, risultando allo stato non coperta la capienza

organica per la corrispondente qualifica (si veda in proposito la delibera 233/23/CONS e le allegate Linee programmatiche per il superamento delle carenze di organico).

3 - Sotto ulteriore profilo la delibera impugnata si pone in violazione dell'art. 30, comma 2-bis del D.Lgs. 165/2001.

Il più volte citato art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/2001, infatti, per quanto in questa sede interessa, prevede che *“le amministrazioni ... provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi ...”*.

L'art. 2 della delibera impugnata, per contro, prevede l'ammissione alla procedura anche del personale che, alla data di indizione della procedura, non aveva ancora maturato l'anzianità di dodici mesi di servizio, richiesta dalla legge per la partecipazione alla procedura di mobilità.

Ed invero, il 2° comma dell'art. 2 della delibera impugnata prevede l'immissione in ruolo anche di quel personale *“che presenta la domanda di partecipazione entro il 1° settembre 2026, avendo maturato un anno di anzianità”*.

Se ne deduce, anche sotto tale ultimo ma non trascurabile profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi indicati in rubrica.

* * *

ISTANZA DI SOSPENSIONE

1 - La sussistenza del *fumus boni iuris* è stata ampiamente dimostrata nei motivi che precedono. Il *periculum in mora* è peraltro in *re ipsa*.

Ed invero, escludendo i ricorrenti dalla partecipazione alla procedura di mobilità e, per contro, immettendo in ruolo – come affermato dalla medesima AGCOM nella memoria depositata – personale con requisiti presumibilmente inferiori a quelli dei ricorrenti (i quali sono in possesso di professionalità specifica nell'ambito dei servizi digitali), si arreca ai medesimi un danno grave ed irreparabile concreto ed attuale, in quanto questi ultimi rischiano – nelle more – di dover rientrare nei ruoli dell'Amministrazione di origine, atteso che la loro collocazione di comando è in scadenza in virtù del disposto dell'art. 15, comma 6 del D.L. 123/2023, ai sensi del quale l'assunzione in comando avviene *“nelle more delle procedure concorsuali (...) e fino al termine delle procedure di reclutamento”*.

Tale evenienza, peraltro, determinerebbe non solo una grave lesione delle legittime aspettative dei ricorrenti a conseguire la novazione del rapporto di lavoro presso l'AGCOM nel rispetto della *par condicio* e comunque prioritariamente rispetto al personale non in possesso della specifica professionalità che costituisce il motivo stesso dell'indizione della procedura di mobilità.

Si consideri, inoltre, che per le suddette ragioni, sussiste anche un evidente pregiudizio per l'interesse pubblico, che si vedrebbe privato di professionalità già formate e pienamente operative, con conseguente dispersione delle competenze acquisite e inefficiente utilizzo delle risorse.

Nel bilanciamento dei contrapposti interessi è, dunque, certamente preminente quello degli odierni ricorrenti alla partecipazione al concorso indetto per stabilizzare il personale comandato presso l'Autorità, rispetto a quello dell'Autorità stessa di escludere i ricorrenti da tale possibilità. Del resto, qualora, a seguito della successiva fase di merito si ritenesse il ricorso infondato, l'Amministrazione potrebbe serenamente espungere i ricorrenti dalla graduatoria o rescindere il contratto eventualmente sottoscritto con questi ultimi.

* * *

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede sin da ora che vengano acquisiti al giudizio tutti gli atti del procedimento conclusosi con gli atti impugnati.

In particolare, si chiede che venga ordinato all'AGCOM di produrre:

a) il provvedimento della ricognizione effettuata dall'Amministrazione, secondo il quale alla data di adozione della procedura risultavano in servizio, in posizione di comando/distacco/fuori ruolo, quali potenziali destinatari, 12 posizioni non dirigenziali;

b) l'allegato A, accluso alla delibera n. 331/25/CONS del 17.12.2025, ma non pubblicato né depositato in giudizio per asserite questione di privacy;

c) tutti i verbali della Commissione valutatrice, nominata ai sensi della delibera n.11/26/CONS;

d) l'eventuale relazione del Servizio Risorse Umane e Strumentali per il Consiglio con la quale sono stati sottoposti allo stesso gli atti della Commissione;

e) ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dai ricorrenti, dai quali sarebbe possibile evincere la correttezza della procedura.

P.Q.M.

Voglia l'adito Tribunale Amministrativo Regionale, *contrariis reiectis*, accogliere il ricorso principale ed i motivi aggiunti e per l'effetto annullare, previa sospensione ed eventuale istruttoria, i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che pertanto il contributo unificato dovuto è pari ad € 325,00.

Roma, 31 marzo 2026

(Avv. Ilaria Colombo)

(Avv. Franco Viola)

(Avv. Fabrizio Viola)